

proposta di legge n. 376

a iniziativa del Consigliere Solazzi

presentata in data 25 novembre 2013

TUTELA DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO SOGGETTO A PREDAZIONE

Signori Consiglieri,

la proposta di legge ha la finalità di promuovere interventi per la tutela del patrimonio zootecnico bovino, ovicaprino ed equino soggetto agli attacchi di specie carnivore selvatiche, denominate animali predatori.

Tali specie trovano tutela nella direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat) che sancisce un divieto di caccia assoluta nei confronti della fauna selvatica ed in particolare del lupo (*Canis lupus*).

La Regione si impegna dunque a conciliare la tutela e la conservazione della fauna selvatica con la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali che oggi assumono un gran valore non solo dal punto di vista socio-economico ma anche per la salvaguardia del paesaggio rurale e la biodiversità, ma la cui stessa sopravvivenza è, tuttavia, messa a repentaglio da molte specie selvatiche, in particolare di predatori come il lupo, che negli ultimi anni hanno registrato una crescente espansione nella nostra regione e hanno procurato gravi danni all'economia agricola locale.

Per fronteggiare tale situazione e tutelare il patrimonio zootecnico, l'articolo 1 della proposta di legge prevede strumenti normativi quali l'adozione di misure di prevenzione e l'incentivo alla stipula di contratti assicurativi.

In particolare, gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 impegnano la Regione a promuovere la conoscenza di misure di prevenzione tra gli imprenditori agricoli che esercitano attività di allevamento, attraverso una capillare informazione ed assistenza tecnica, anche tramite il coinvolgimento delle associazioni degli agricoltori e allevatori.

La Regione, si impegna, altresì, a finanziare opere di prevenzione quali recinzioni metalliche o elettriche, sistemi di allerta o sorveglianza, acquisto di cani da guardia e stipula di contratti assicurativi contro i danni subiti dai capi allevati a seguito di attacchi di animali predatori.

L'articolo 7 prevede che beneficiari dei contributi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività di allevamento di specie bovine, ovicaprine ed equine, mentre l'articolo 8 incarica la Giunta regionale a prevedere, con proprio atto, modalità, termini e procedure di erogazione del contributo.

L'articolo 9, infine, detta disposizioni finanziarie mentre l'articolo 10 abroga la legge regionale 20 febbraio 1995, n. 17 "Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi".

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove interventi al fine di tutelare il patrimonio zootecnico bovino, ovicaprino ed equino soggetto agli attacchi di specie carnivore selvatiche di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nei cui confronti vige un divieto assoluto di caccia, di seguito denominate animali predatori.

2. La Regione si impegna a conciliare la salvaguardia della fauna con la tutela delle attività agro-silvo-pastorali che rappresentano uno strumento di conservazione ambientale e di sostegno all'economia rurale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione assicura il finanziamento dei seguenti interventi volti a:

- a) adottare misure di prevenzione a tutela del patrimonio zootecnico;
- b) incentivare la stipula di contratti assicurativi per i danni causati al patrimonio zootecnico dall'attacco di animali predatori.

Art. 2
(Misure di prevenzione)

1. La Regione si impegna a promuovere la conoscenza delle azioni di prevenzione tra gli imprenditori agricoli che esercitano attività di allevamento, attraverso una capillare informazione ed assistenza tecnica di supporto, anche tramite il coinvolgimento delle associazioni degli agricoltori e allevatori.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), la Regione eroga contributi per le seguenti opere di prevenzione:

- a) le recinzioni metalliche o elettriche;
- b) i sistemi di allerta o sorveglianza;
- c) l'acquisto di cani da guardiania.

Art. 3
(Recinzioni metalliche o elettriche)

1. Sono oggetto di contributo regionale la costruzione, la ristrutturazione o l'ammodernamento di recinzioni che hanno le seguenti caratteristiche:

- a) consistere in strutture realizzate in metallo o con materiale elettrico destinate a proteggere gli animali dalla predazione;
- b) essere realizzate all'interno dell'azienda richiedente;

- c) essere adeguate a impedire ai predatori di penetrare;
- d) avere dimensioni idonee in relazione al numero di capi allevati per i quali è necessario garantire protezione dagli animali predatori e comunque non superiore al parametro di 1 ettaro ogni 2 UBA.

Art. 4

(Sistemi di allerta o sorveglianza)

1. Sono oggetto di contributo l'acquisto o l'ammodernamento di sistemi di allerta o sorveglianza che hanno le seguenti caratteristiche:

- a) essere idonei al rilevamento della presenza di predatori o alla visualizzazione a distanza delle strutture di ricovero e dell'area immediatamente circostante;
- b) essere realizzati nell'immediata prossimità delle strutture adibite al ricovero degli animali nelle aree ove sussiste il rischio di attacchi da parte di predatori.

2. Sono oggetto di contributo l'acquisto o l'ammodernamento di strumenti di allarme luminoso, sonoro o di altro tipo che abbiano finalità di deterrenza nei confronti degli animali predatori o siano idonei a facilitare un pronto intervento da parte dell'allevatore.

Art. 5

(Cani da guardiania)

1. Sono oggetto di contributo l'acquisto di cani da guardiania, per un massimo di 4 esemplari per gregge, di razze all'uopo selezionate e con certificazione di riconoscimento ENCI.

Art. 6

(Contratti assicurativi)

1. La Regione eroga altresì contributi per incentivare la stipula di contratti assicurativi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), agli imprenditori agricoli che esercitano attività di allevamento.

2. I contributi sono concessi per contratti assicurativi del patrimonio zootecnico contro i danni subiti dai capi allevati a seguito di attacchi di animali predatori e consistenti in morte dei capi allevati e aborti.

3. La sottoscrizione dei contratti assicurativi può avvenire in forma individuale o collettiva.

4. Il contributo è concesso esclusivamente agli imprenditori agricoli che hanno realizzato nella propria azienda almeno una delle misure di prevenzione previste dalla presente legge.

Art. 7*(Beneficiari dei contributi)*

1. Sono beneficiari dei contributi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività di allevamento di specie bovine, ovicaprine ed equine.

Art. 8*(Modalità di presentazione ed erogazione del contributo)*

1. La Giunta regionale, con proprio atto, previo parere della competente Commissione assembleare, stabilisce i criteri e le modalità di presentazione delle domande, nonché quelle di erogazione del contributo di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge.

2. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 9*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa, a decorrere dall'anno 2014, è stabilita con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 10*(Abrogazione)*

1. La legge regionale 20 febbraio 1995, n. 17 (Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi) è abrogata.